



Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale salute, Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza sociosanitaria



COMUNE
LATISANA

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI – AREA ADULTI E ANZIANI

Bando per la concessione delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui al D.P.Reg. 089/2024 BUR n.30 del 24 luglio 2024 e s.m.i.

1. Premessa e normativa di riferimento

La figura del *caregiver familiare* è definita, in conformità all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), quale persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 «Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari» riconosce il valore sociale ed economico per l'intera collettività dell'attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita prestata nel contesto familiare a favore di persone che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per malattia, infermità o disabilità e favorisce la valorizzazione della figura e del ruolo del caregiver familiare quale componente attivo della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari. Il caregiver familiare, pertanto, in relazione ai bisogni della persona assistita, cura e assiste la persona nell'ambiente domestico, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana, di base e strumentali, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza, anche avvalendosi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura.

In accordo con il decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 30 novembre 2023, recante "Criteri e modalità di riparto di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2023" e grazie alle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha istituito un fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui alla DGR n. 391 del 15 marzo 2024, di seguito Fondo caregiver.

La Regione, al fine di dare concreta attuazione al Decreto ministeriale sopra citato e regolamentare la concessione degli incentivi, ha attuato con DPR n.89/2024, il Nuovo Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)".

La competente Direzione Regionale, con il decreto n. 35658/GRFVG del 24 luglio 2024, ha ripartito, concesso ed erogato le risorse sulla base della popolazione residente in ogni Ambito territoriale, in conformità all'art. 4 del succitato Regolamento regionale.

2. Beneficiari e requisiti d'accesso

2.1 Beneficiari

Sono destinatari degli interventi economici di cui al presente bando i caregiver familiari di cui all'articolo 2 del Regolamento, residenti in regione e che si prendono cura in ambiente domiciliare di persone residenti in uno dei Comuni dell'Ambito territoriale ove l'istanza è presentata, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ovvero:

- cittadini italiani;

- cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

Per il riconoscimento del ruolo di caregiver familiare, come definito all'articolo 5 comma 2 del Regolamento, i richiedenti rappresentano, con le modalità stabilite dai competenti ATS, la loro situazione al Servizio Sociale dei Comuni di competenza territoriale della persona assistita, che, qualora ne sussistano le condizioni, provvede ad attivare, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2023, una presa in carico integrata con la valutazione multidimensionale dei bisogni effettuata in équipe e il cui esito orienta l'elaborazione del progetto personalizzato, nel quale è definito il ruolo del caregiver quale componente del budget personale di progetto.

Il beneficio è concesso esclusivamente a un solo caregiver familiare.

Per caregiver familiare si intende, ai sensi dell'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la persona che assiste e si prende cura:

- del coniuge;
- dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- del convivente di fatto;
- di un familiare o di un affine entro il secondo grado;
- di un familiare entro il terzo grado nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 *(in caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età).*

2.2 Requisiti d'accesso

I soggetti beneficiari (**ovvero i caregiver**) devono possedere i seguenti requisiti:

- avere la propria residenza in Regione;
- avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a 30.000,00 euro;
- essere un caregiver, così come definito nel punto 2.1 del presente bando, di una persona, residente all'interno di uno dei Comuni del Servizio Sociale dell'Ambito Territoriale Riviera Bassa Friulana, che:
 - a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé *(per la valutazione della non autosufficienza va utilizzata prioritariamente la scheda Val.Graf.FVG – 2019 – almeno profilo C – ovvero, nei casi in cui l'équipe di valutazione ritenga lo strumento scarsamente sensibile, apposito strumento valutativo giudicato maggiormente adatto e individuato dall'équipe medesima);*

oppure

- sia riconosciuta invalida in quanto bisognosa di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992;

oppure

- sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).
- avere un ruolo riconosciuto all'interno del progetto personalizzato come caregiver quale componente del budget personale di progetto;

- non aver già beneficiato del contributo nelle tornate precedenti, né essere soggetti diversi riconosciuti caregiver familiari principali per il medesimo assistito.

Nel caso in cui il servizio competente riconosca, nel corso di un progetto personalizzato con contributo già disposto, la necessità di un avvicendamento del caregiver principale, il caregiver subentrante, individuato dal servizio come nuovo caregiver principale, può accedere al contributo, limitatamente per la quota di contributo ancora dovuta nell'arco temporale definito dal progetto. La persona assistita, direttamente o tramite coloro che su di essa esercitano forme di tutela legalmente riconosciute, deve essere consenziente nei confronti del lavoro di cura e assistenza del caregiver familiare.

3. Accesso, priorità e individuazione dei beneficiari

3.1 Accesso

Le persone in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1 del presente bando possono presentare, tramite il modulo allegato, richiesta di valutazione ai fini dell'accesso al Fondo Caregiver al Servizio sociale dei Comuni di competenza territoriale in riferimento alla residenza della persona assistita.

Per ogni richiesta presentata verrà compilata la scheda Zarit Burden Interview (ZBI) riferita al caregiver familiare.

Il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale Riviera Bassa Friulana, valutata la presenza delle condizioni previste, provvede ad attivare, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2023, una presa in carico integrata con la valutazione multidimensionale dei bisogni effettuata in équipe e il cui esito orienta l'elaborazione del progetto personalizzato, nel quale è definito il ruolo del caregiver quale componente del budget personale di progetto.

3.2 Priorità

In conformità a quanto stabilito dal decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 214 della legge 213/2023, i competenti servizi territoriali utilizzano le risorse trasferite dalla regione per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, dando priorità:

a) ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita dall'articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016 recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016", tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'articolo 3 del decreto medesimo;

b) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Non sono in ogni caso da considerare prioritari nell'ammissione agli interventi economici di cui al presente bando i caregiver familiari che assistono persone che già beneficiano del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP), di cui all'articolo 41 della legge regionale 6/2006, ancorché appartenenti alle tipologie di cui al punto precedente.

3.3 Individuazione dei beneficiari

La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria.

La graduatoria è approvata e pubblicata dal Servizio Sociale dell'Ambito Territoriale Riviera Bassa entro sessanta giorni dalla scadenza del presente bando, nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.

La graduatoria è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti, calcolati applicando i seguenti criteri:

a) casi prioritari – mutuamente esclusivi:

1. caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui al punto 3, paragrafo 3.2, lettera a) del presente bando: 10 punti;

Per persone in condizione di disabilità gravissima si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10 ;

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);

c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4 ;

d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;

e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;

f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;

g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;

h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI ≤ 34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8 ;

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche.

In assenza di documentazione già presente, per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima saranno attivati i necessari raccordi con i distretti sanitari che avranno il compito di valutare/attestare i casi avvalendosi delle figure professionali competenti nella somministrazione delle scale di cui agli allegati 1 e 2 del DM 26 settembre 2016 (riparto FNA 2016).

2. programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita, di cui al punto 3, paragrafo 3.2, lettera b) del presente bando: 10 punti;

b) valutazione del carico gravante sul caregiver, si utilizza la scheda Zarit Burden Interview (ZBI) con l'attribuzione di:

- grave carico assistenziale – valori compresi tra 61 e 88: 10 punti;
- moderato carico assistenziale – valori compresi tra 41 e 60: 7 punti;
- lieve carico assistenziale – valori compresi tra 21 e 40: 4 punti;
- minimo o nullo carico assistenziale – valori compresi tra 0 e 20: 1 punto;

c) ISEE del nucleo familiare del caregiver in corso di validità:

- fino a 7.500,00 euro: 10 punti;
- da 7.501,00 a 15.000,00 euro: 7 punti;
- da 15.001,00 a 22.500,00 euro: 4 punti;
- da 22.501,00 a 30.000,00 euro: 1 punto.

Per stabilire il punteggio finale valido ai fini dell'inserimento in graduatoria, al punteggio complessivo ottenuto con i criteri di cui ai punti precedenti vanno applicate le seguenti maggiorazioni a seconda della situazione dell'assistito in relazione al FAP, di cui all'articolo 41 della legge regionale 6/2006:

a) la persona assistita dal caregiver familiare non è beneficiaria del FAP: 30 punti;

b) la persona assistita dal caregiver familiare è in lista di attesa per ottenere il contributo FAP: 15 punti;

c) la persona assistita dal caregiver familiare è beneficiaria del FAP: 0 punti.

In caso di valutazione di parità in graduatoria si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria il Servizio Sociale dell'Ambito Territoriale Riviera Bassa Friulana provvede a comunicare formalmente la concessione del contributo, nel limite delle risorse disponibili, ai beneficiari classificatisi in posizione utile.

In caso di esaurimento delle risorse il Servizio Sociale dell'Ambito Territoriale Riviera Bassa Friulana provvede a darne apposita comunicazione tramite i propri siti istituzionali. Le eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili vanno utilizzate a copertura dei casi non soddisfatti, ovvero parzialmente soddisfatti, secondo l'ordine della graduatoria.

La graduatoria rimane in vigore per 180 giorni dalla data della sua approvazione e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendano disponibili in tale periodo di tempo; nel caso, l'ATS provvede alle relative comunicazioni di concessione ai beneficiari.

4. Termini, modalità di presentazione e verifica ammissibilità della domanda

4.1 Termini

Sono ammesse a contributo le domande pervenute entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del bando ovvero entro e non oltre le ore 12:00 del 24 ottobre 2024.

4.2 modalità di presentazione

I soggetti interessati a richiedere la valutazione ai fini dell'accesso al beneficio di cui al presente bando, sono tenuti a presentare istanza mediante il modello predisposto come da *fac simile* allegato mediante:

- consegna a mano presso la sede del Servizio Sociale del comune di residenza dell'assistito previo appuntamento;
- consegna a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di residenza dell'assistito;
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale Riviera Bassa Friulana - Piazza Indipendenza, 74 33053 Latisana;
- a mezzo PEC all'indirizzo comune.latisana@certgov.fvg.it

Nell'istanza (come da modello allegato), debitamente sottoscritta, si deve indicare e dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000:

- le proprie generalità;
- le generalità dell'assistito;
- il possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità del valore inferiore a 30.000 euro;
- il riconoscimento all'assistito:
 - di una condizione di non autosufficienza che implichi l'impossibilità di prendersi cura di sé a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative (*per la valutazione della non autosufficienza va utilizzata prioritariamente la scheda Val.Graf.FVG – 2019 – almeno profilo C – ovvero, nei casi in cui l'équipe di valutazione ritenga lo strumento scarsamente sensibile, apposito strumento valutativo giudicato maggiormente adatto e individuato dall'équipe medesima*);

oppure

- dell'invalidità in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992;

oppure

- dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).
- l'eventuale appartenenza dell'assistito ad una delle categorie prioritarie:
 - condizione di disabilità gravissima, come definita dall'articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016 recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016", tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'articolo 3 del decreto medesimo; b);

oppure

- programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
- l'eventuale fruizione da parte dell'assistito dei benefici del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP);
- l'eventuale inserimento della richiesta dell'assistito nelle liste d'attesa del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP);
- di non aver fruito del contributo del presente bando nelle precedenti tornate, né essere soggetti diversi riconosciuti caregiver familiari principali per il medesimo assistito.

Al modello di domanda va allegata:

- fotocopia non autenticata del documento d'identità in corso di validità del richiedente e dell'assistito (solo se la domanda NON è sottoscritta digitalmente);
- eventuali documenti che attestino la rappresentanza legale;
- eventuale documentazione attestante la condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016;
- eventuale documentazione attestante un programma di deistituzionalizzazione dalla struttura residenziale (ricongiungimento del caregiver con la persona assistita);
- eventuale copia del verbale di invalidità civile attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (L. 18/1980) e/o del verbale di accertamento dello stato di disabilità (L. 104/1992 art. 3 comma 3);
- marca da bollo da € 16,00, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 "Disciplina dell'imposta di bollo e successiva Legge n.71 del 24.06.2013 di conversione del D.L. n. 43 del 26.04.2013".

4.3 Verifica ammissibilità della domanda

La domanda è considerata inammissibile e soggetta ad esclusione qualora ricorra uno dei casi di seguito elencati:

- mancata sottoscrizione da parte del richiedente della domanda;
- mancata sottoscrizione da parte dell'assistito o del suo rappresentante legale della dichiarazione del consenso al lavoro di cura e assistenza del caregiver familiare;
- mancata presentazione di copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dell'assistito (solo se la domanda NON è sottoscritta digitalmente);
- presentazione in data antecedente alla pubblicazione del bando o successiva a 60 giorni dalla pubblicazione del bando;
- domande redatte su modulo diverso da quello predisposto;
- domanda presentata in modalità diversa da quella prevista al paragrafo 4.2.
- ISEE superiore a € 30.000,00;
- domanda presentata da soggetto che ha già beneficiato del contributo nelle tornate precedenti;
- risulta essere già presentata la domanda di beneficio da altro soggetto in riferimento al medesimo assistito (è ammesso un unico caregiver familiare principale);
- mancanza del riconoscimento formale dello status di caregiver familiare individuato come principale;

Qualora la domanda sia ritenuta inammissibile o non trovi copertura con le risorse disponibili, ne è data comunicazione entro il termine di 30 giorni.

Non può essere fatto valere alcun diritto in caso di mancata concessione del contributo per insufficienza di fondi e per la presentazione di documentazione non conforme.

5. Concessione, importo e durata del contributo

Il contributo economico, nel limite delle risorse disponibili, decorre dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di concessione di cui all'art.6, commi 7 e 9 del Regolamento regionale, e viene corrisposto mensilmente in via posticipata.

Ai caregiver familiari è riconosciuto un contributo a sollievo e a supporto dell'attività definita nel progetto personalizzato di 300 euro mensili, per la durata stabilita nel progetto medesimo, per un massimo di dodici mesi.

Trattandosi di attività eseguita direttamente dai caregiver familiari il contributo non è soggetto a rendicontazione.

6. Controlli e decadenza del contributo

6.1 Controlli

Potranno essere operati dei controlli anche a campione, a cura degli uffici competenti, allo scopo di verificare eventuali irregolarità o dichiarazioni mendaci nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 ed indicate nella documentazione trasmessa insieme alla domanda.

In relazione all'attuazione del progetto il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale Riviera Bassa Friulana esercita funzioni di monitoraggio e di verifica con riferimento agli obiettivi ivi definiti.

6.2 Decadenza dei contributi ai soggetti beneficiari

Il contributo economico già disposto può decadere qualora:

- le dichiarazioni sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000 nella domanda presentino delle irregolarità o dichiarazioni mendaci;
- i competenti servizi di Ambito accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita che comportino il venir meno dell'attività di sostegno familiare domiciliare previsto nel progetto personalizzato;
- trasferimento di residenza del beneficiario e/o dell'assistito fuori dal territorio regionale;
- decesso dell'assistito;
- inserimento presso una struttura sanitaria pubblica o residenziale per anziani e/o disabili non temporaneo;
- rinuncia del beneficiario allo status di caregiver familiare principale;

In tutti i casi di decadenza, l'eventuale quota di contributo ancora dovuta viene calcolata pro quota giornaliera.

In caso di contributo non dovuto in presenza di irregolarità o dichiarazioni mendaci verrà richiesta la restituzione del contributo erogato.

7. Privacy e Trattamento dati

Ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. B e C del GDPR 2016/679, i dati e le informazioni, anche particolari, forniti nelle istanze saranno trattati dal Comune di Latisana, titolare del trattamento, per gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alla Sua istanza o previsti nel presente procedimento.

Per maggiori informazioni sui soggetti coinvolti nel trattamento, sul periodo di conservazione, sui dati di contatto del Responsabile Protezione Dati (DPO) e per esercitare i diritti ex artt. 15 e ss. Del GDPR 2016/679, consultare l'informativa completa del Servizio sul sito istituzionale www.comune.latisana.ud.it, alla sezione Servizio Sociale dei Comuni / Normativa e Regolamento del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali – Domanda di Accesso ai Servizi

8. Altre informazioni e recapiti

La struttura competente per il presente procedimento è il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale Riviera Bassa Friulana, c/o Centro polifunzionale, via Goldoni n. 22, 33053 Latisana (UD), PEC: comune.latisana@certgov.fvg.it.

Il responsabile del procedimento è il Coordinatore dell'Area Adulti e Anziani Dott.ssa Sara Passador. Il referente dell'istruttoria è Alessandra Sedran.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

- su appuntamento c/o Servizio Sociale dei Comuni - Ambito Territoriale Riviera Bassa Friulana – Via Goldoni n. 22 – 33053 Latisana (UD) – Istruttore della pratica: Alessandra Sedran, tel. 0431.525182, e-mail alessandra.sedran@comune.latisana.ud.it;
- Sportelli del Segretariato Sociale:
 - a) di Latisana: Assistente Sociale Segalotti Laura, tel. 0431.525173 laura.segalotti@comune.latisana.ud.it, orario LUN/MER/GIO/VEN h. 11.00/13.00, MAR h. 15:30/17:30;
 - b) di San Giorgio di Nogaro: Assistente Sociale Annalisa Laviola, tel. 0431.620412 int.1 annalisa.laviola@comune.latisana.ud.it, orario MER/GIO/VEN h. 11.00/13.00, LUN h. 15:30/17:30;
- al Servizio sociale di base del Comune di residenza dell'assistito.

Il presente bando, la Delibera di giunta Regionale e altri allegati, tra cui il modello di domanda e l'avviso sono pubblicati e reperibili sul sito istituzionale dell'Ente Gestore dell'Ambito Territoriale Riviera Bassa Friulana www.comune.latisana.ud.it nella sezione Informazioni utili → Servizio Sociale dei Comuni Ambito territoriale Riviera Bassa Friulana → Servizi e Interventi: Area Adulti Anziani → Caregiver.

Allegati

1. avviso;
2. *fac simile* Istanza di contributo per le risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale salute, Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza sociosanitaria.